

Semplificazione in materia di relazioni e di documentazione per fusioni e scissioni

In data 7 giugno 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo n. 123 del 22 giugno 2012 (il "**Decreto**") che semplifica gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione nell'ambito di operazioni di fusione e scissione societaria, in attuazione della Direttiva 2009/109/CE (che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE, 82/891/CEE e 2005/56/CE). Il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2012 ed è entrato in vigore il 18 agosto 2012.

Le maggiori novità introdotte dal Decreto riguardano (i) la facoltà di pubblicazione del progetto di fusione o scissione sul sito web della società in alternativa al deposito presso il registro delle imprese; (ii) la facoltà di pubblicazione degli atti relativi alla fusione o scissione sul sito web della società in alternativa al deposito presso la sede sociale; (iii) la facoltà di rinuncia, con consenso unanime dei soci, alla predisposizione delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione e delle relazioni dei rispettivi organi amministrativi; (iv) la possibilità, per le sole società quotate in mercati regolamentati, di sostituire la situazione patrimoniale con la relazione finanziaria semestrale; e (v) la non applicabilità dell'obbligo di predisposizione della situazione patrimoniale e della relazione dell'organo amministrativo alla fusione per incorporazione di società detenuta al novanta per cento e alla scissione proporzionale.

In evidenza

- Semplificate le modalità di pubblicazione del progetto di fusione e scissione e degli atti connessi
- Possibilità di rinunciare alla predisposizione della situazione patrimoniale e della relazione dell'organo amministrativo
- Utilizzo della relazione finanziaria semestrale in luogo della situazione patrimoniale per le società quotate
- Nuove esenzioni dall'obbligo di redigere la situazione patrimoniale e la relazione dell'organo amministrativo

I nostri contatti:

Avv. Paolo Sersale

Partner, Corporate M&A
paolo.sersale@cliffordchance.com

Avv. Umberto Penco Salvi

Partner, M&A/Energy and infrastructure
umberto.pencosalvi@cliffordchance.com

Avv. Antonio Sirica

Senior Associate, Corporate M&A
antonio.sirica@cliffordchance.com

Avv. Claudio Cerabolini

Partner, M&A/Private Equity
claudio.cerabolini@cliffordchance.com

Avv. Paolo Rulli

Partner, M&A/Real Estate
paolo.rulli@cliffordchance.com

Avv. Valentina Russo

Responsabile K&I, Corporate M&A
valentina.russo@cliffordchance.com

Avv. Alberta Figari

Partner, M&A/ECM
alberta.figari@cliffordchance.com

Avv. Sabrina Borocci

Counsel, M&A/Energy and infrastructure
sabrina.borocci@cliffordchance.com

Publicazione del progetto di fusione

Nell'attuale formulazione, l'art. 2501-*ter*, terzo comma, del Codice Civile prevede l'obbligo di deposito del progetto di fusione presso il registro delle imprese ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. Il successivo quarto comma del medesimo articolo prevede inoltre che la decisione in ordine alla fusione non possa essere adottata fintantoché non siano decorsi almeno 30 giorni dalla data dell'iscrizione del progetto di fusione presso il registro delle imprese, salvo che i soci delle società partecipanti alla fusione rinuncino con consenso unanime a tale termine.

Il Decreto modifica il predetto art. 2501-*ter*, terzo comma, del Codice Civile, introducendo la facoltà per le società interessate dalla fusione di procedere alla pubblicazione del progetto di fusione sul proprio sito web anziché presso il registro delle imprese. Tale pubblicazione sul sito web dovrà avvenire, in ogni caso, con modalità tali da garantire *"la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione."*

Anche in caso di pubblicazione del progetto di fusione sul sito web della società, resta comunque fermo il termine minimo di 30 giorni che deve intercorrere tra la data della pubblicazione e la data della decisione in ordine alla fusione, salvo rinuncia unanime dei soci delle società partecipanti alla fusione.

Publicazione degli atti relativi alla fusione

Nel testo vigente, l'art. 2501-*septies* del Codice Civile prevede l'obbligo di deposito presso la sede sociale delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni precedenti la decisione in ordine alla fusione, del progetto di fusione, delle relazioni dell'organo amministrativo e degli esperti, dei bilanci degli ultimi tre esercizi e delle situazioni patrimoniali delle società interessate dalla fusione (gli **"Atti relativi alla Fusione"**). Le società partecipanti alla fusione sono inoltre tenute a fornire gratuitamente copia degli Atti relativi alla Fusione ai soci che ne facciano richiesta.

Analogamente a quanto disposto in tema di pubblicazione del progetto di fusione, il Decreto prevede che anche gli Atti relativi alla Fusione di cui all'art. 2501-*septies* del Codice Civile possano essere pubblicati sul sito web delle società partecipanti alla fusione anziché mediante deposito presso la sede sociale delle stesse.

La pubblicazione degli Atti relativi alla Fusione sul sito web comporta inoltre un'ulteriore semplificazione a favore della società che abbia optato per tale modalità di pubblicazione, esentandola dall'obbligo di fornire gratuitamente ai soci copia degli Atti relativi alla Fusione. Tale esenzione, tuttavia, opera solo nei limiti in cui gli Atti relativi alla Fusione vengano pubblicati sul sito web con modalità tali da consentirne liberamente il *download* o la stampa.

Al contrario, l'obbligo di fornire gratuitamente ai soci copia degli Atti relativi alla Fusione permane nel caso di deposito degli stessi presso la sede sociale. In tal caso il Decreto introduce, tuttavia, la possibilità di fornire copia di tali documenti telematicamente su richiesta del socio.

Situazione patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2501-*quater* del Codice Civile, l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre la situazione patrimoniale delle società stesse riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni alla data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società, salva la possibilità di sostituire tale situazione patrimoniale con l'ultimo bilancio di esercizio ove lo stesso sia stato chiuso non oltre sei mesi prima della data del predetto deposito.

Il Decreto interviene su tale previsione con due importanti modifiche, l'una applicabile a tutte le società e l'altra riservata alle sole società quotate. Da un lato, infatti, la predisposizione della situazione patrimoniale viene resa "opzionale" e, pertanto, i soci e i possessori di altri strumenti finanziari con diritto di voto possono, con consenso unanime, decidere di rinunciare alla relativa predisposizione. Dall'altro, il Decreto prevede la possibilità, per le sole società quotate su mercati regolamentati, di sostituire la situazione patrimoniale con la relazione finanziaria semestrale, purché la stessa sia riferita a una data non antecedente sei mesi dal giorno del deposito o della pubblicazione degli Atti relativi alla Fusione.

Infine, il Decreto chiarisce che i termini di "validità" di 120 giorni, per la situazione patrimoniale, e 6 mesi, per il bilancio di esercizio e la relazione finanziaria semestrale, andranno computati con riferimento alla data di pubblicazione degli Atti relativi alla Fusione sul sito web invece che alla data di deposito, ove la società si fosse avvalsa di tale forma pubblicitaria in alternativa al deposito presso la sede sociale.

Relazione dell'organo amministrativo

Ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del Codice Civile, l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di fusione e, in particolare, il rapporto di concambio.

Tale previsione è stata modificata dal Decreto, che ha introdotto la facoltà per i soci e i possessori di altri strumenti finanziari con diritto di voto delle società partecipanti alla fusione di rinunciare, con consenso unanime, alla predisposizione della relazione dell'organo amministrativo.

Al tempo stesso, il Decreto ha sancito l'obbligo per l'organo amministrativo di segnalare ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede della società - ovvero pubblicato nel sito web - e la data della decisione sulla fusione.

Incorporazione di società detenute almeno al novanta per cento

Un'ulteriore semplificazione ha interessato l'art. 2505-*bis*, comma primo, del Codice Civile. Tale norma, che disciplina l'ipotesi di fusione per incorporazione di società detenute non interamente ma in misura non inferiore al novanta per cento, già prevede la non applicabilità dell'obbligo di predisposizione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-*sexies* del Codice Civile, nei limiti in cui ai soci di minoranza della società incorporata venga concesso il diritto di far acquistare le proprie partecipazioni dalla società incorporante ad un corrispettivo determinato applicando i criteri previsti per la fattispecie del recesso.

Fermo restando quanto sopra, il Decreto prevede che, nella medesima fattispecie e negli stessi limiti, vengano altresì disapplicati l'obbligo di redazione delle situazioni patrimoniali (art. 2501-*quater*) e delle relazioni dell'organo amministrativo (art. 2501-*quinquies*) oltre che i relativi obblighi di deposito o pubblicazione (art. 2501-*septies*).

Norme applicabili alle scissioni

Le semplificazioni introdotte in tema di fusione, illustrate nei precedenti paragrafi, risultano applicabili anche alle operazioni di scissione in virtù dei rinvii - contenuti negli artt. 2506 e seguenti del Codice Civile regolanti la scissione di società - alle norme novellate in tema di fusione. Una ulteriore modifica è stata invece specificamente dettata dal Decreto con riferimento alla disciplina applicabile alle scissioni.

L'art. 2506-*ter*, terzo comma, del Codice Civile, infatti, viene modificato per esentare le società partecipanti alla scissione dall'obbligo di predisporre la situazione patrimoniale e la relazione dell'organo amministrativo, oltre che la relazione degli esperti (la cui esenzione era già prevista), nel caso in cui la scissione avvenga mediante costituzione di una nuova società e non siano previsti criteri di attribuzione delle partecipazioni diversi da quello proporzionale.

Questo Briefing ha il solo scopo di fornire informazioni generali e non costituisce un parere legale

Clifford Chance Studio Legale Associato,
Piazzetta M.Bossi, 3, 20121 Milano
Tel: +39 02 80634 1
Fax: +39 02 80634 200

Villa Sacchetti 11, 00197, Roma
Tel: +39 06 42291 1
Fax: +36 06 42291 200

© Clifford Chance Studio Legale Associato 2012

www.cliffordchance.com

Abu Dhabi ■ Amsterdam ■ Bangkok ■ Barcelona ■ Beijing ■ Brussels ■ Bucharest ■ Casablanca ■ Doha ■ Dubai ■ Düsseldorf ■ Frankfurt ■ Hong Kong ■ Istanbul ■ Kyiv ■ London ■ Luxembourg ■ Madrid ■ Milan ■ Moscow ■ Munich ■ New York ■ Paris ■ Perth ■ Prague ■ Riyadh* ■ Rome ■ São Paulo ■ Shanghai ■ Singapore ■ Sydney ■ Tokyo ■ Warsaw ■ Washington, D.C.

*Clifford Chance has a co-operation agreement with Al-Jadaan & Partners Law Firm in Riyadh.